

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta formulata dall'Avv. Pierluigi Arigliani, per conto e in nome di omissis, diretta alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini e pervenuta a questa Amministrazione in data 20.11.2008 (prot. n. 29928), per la costituzione e la convocazione del Collegio Provinciale di Conciliazione ex D.Lgs. 165/2001, chiamata a provvedere riguardo alla controversia di lavoro insorta in merito alla liquidazione della somma prevista nell'accordo conciliativo del 26.06.2008 risolutivo del rapporto di lavoro, per una somma pari ad Euro 77.500,00, che controparte asserisce essere stata indebitamente decurtata "delle ritenute Cpdel e Irap dall'Ente sull'importo della indennità di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente, e della ritenuta Irpef indebitamente operata dall'Ente sull'importo relativo alla somma risarcitoria";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dall'istante: "Piaccia all'Ill.mo Collegio di Conciliazione effettuare la seguente proposta conciliativa; 1. far liquidare al ricorrente la somma omnicomprensiva di Euro 77.500,00 pattuita in sede di conciliazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente, oltre interessi e rivalutazione, con la conseguente restituzione delle ritenute Cpdel ed Irap indebitamente calcolate dall'ente sull'importo della indennità di risoluzione consensuale del rapporto personale dirigente, e della ritenuta Irpef indebitamente operata dall'ente sull'importo relativo alla somma risarcitoria per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; 2. revocare la determinazione dirigenziale nr. 569 del 21 agosto 2008; 3. disporre, a favore del ricorrente, il risarcimento dell'ingiusto danno subito in conseguenza dei fatti ed atti di cui in narrativa, di natura patrimoniale e non, nella misura che sarà ritenuta equa; 4. disapplicare i provvedimenti illegittimi che umiliano e danneggiano l'istante, nonché ogni altro atto collegato, connesso e coordinato; 5. adottare ogni utile ed opportuna iniziativa volta al ripristino della legalità";

Visti gli atti del procedimento contestato;

Visti gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Ritenuto di non accogliere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 del D.Lgs. 165/2001, le pretese avanzate da omissis nei confronti dell'Amministrazione comunale, in quanto del tutto infondate ed inconsistenti;

Ritenuto necessario predisporre ogni atto idoneo a consentire l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione;

Ritenuto di individuare nella persona dell'avv. Alba Di Giovanni, Assessore comunale, il proprio rappresentante in seno al costituendo Collegio di Conciliazione in relazione alle suddette controversie di lavoro;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Ritenuto di dover conferire mandato al Responsabile dell'Ufficio Legale - Avvocatura Civica a:

- 1) predisporre e depositare le osservazioni scritte in merito alla controversia di lavoro attivata, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;
- 2) rappresentare l'Amministrazione comunale dinanzi al Collegio di Conciliazione nella controversia suddetta, con facoltà di conciliare e transigere;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Con voti palesi unanimi,

DELIBERA

1) di non accogliere le pretese avanzate con il tentativo di conciliazione citato in premessa (richiesta di costituzione e convocazione del Collegio Provinciale di Conciliazione ex D.Lgs. 165/2001 notificata in data 20.11.2008 - prot. n. 29928);

2) di individuare nell'avv. Alba Di Giovanni, Assessore comunale, il proprio rappresentante in seno al costituendo Collegio di Conciliazione, per le controversie di lavoro descritte in narrativa;

3) di dare mandato all'Avv. Andrea Berti, responsabile dell'Avvocatura Civica, a:

1) predisporre e depositare le osservazioni scritte in merito alla suddetta controversia di lavoro, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) rappresentare l'Amministrazione comunale dinanzi al Collegio di Conciliazione nelle controversie suddette, con facoltà di conciliare e transigere.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
